REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO

TITOLO I – OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

Art. 1– Obiettivi e principi ispiratori del Dipartimento

TITOLO II – STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

Art. 2 – Organi del Dipartimento
Art. 3 – Direttore del Dipartimento
Art. 4 – Consiglio di Dipartimento
Art. 5 – Convocazione e modalità di svolgimento del Consiglio di Dipartimento
Art. 6 – Verbalizzazione e pubblicità
Art. 7 – Comitato di Coordinamento del Dipartimento
Art. 8 – Commissione paritetica docenti-studenti
Art. 9 – Responsabile amministrativo
Art. 10 – Responsabile delle funzioni didattiche
Art. 11 – Divisioni e Unità di ricerca del Dipartimento
Art. 12 – Corsi di studio
Art. 13 – Corsi di studio interdipartimentali
Art. 14 – Procedure per le elezioni degli organi
Art. 15 – Nomine Delegati

TITOLO III - ATTIVITÀ

Art. 16 – Ricerca scientifica
Art. 17 – Collaborazione con le strutture didattiche e relazioni interdipartimentali
Art. 18 – Prestazioni di ricerca in favore di terzi
Art. 19 - Attività di ricerca in cooperazione
Art. 20 – Diffusione dei risultati della ricerca e pubblicazioni
Art. 21 – Relazioni con altre Università e con Enti di Ricerca. Internazionalizzazione

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 22 – Approvazione del Regolamento e sue modifiche
Art. 23 – Disposizione di chiusura

TITOLO I – OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

ART. 1
Obiettivi e principi ispiratori del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Bioscienze e Territorio – DiBT (di seguito denominato "Dipartimento") è una comunità di docenti, ricercatori, studenti e tecnici i cui interessi convergono sul confine fra le tradizionali discipline scientifiche di base e applicate, in particolare quelle informatiche, ecologico-ambientali e biologiche, quelle dell'ingegneria e dell'architettura e i confinanti settori dei saperi umanistici, giuridici e socio-economici.
2. Il Dipartimento si pone come obiettivo primario lo sviluppo della ricerca scientifica e il trasferimento delle conoscenze in merito alle tematiche delle scienze biologiche, di quelle informatiche e di ciò che si relaziona alla gestione sostenibile nel territorio e dell'ambiente, enfatizzando la ricerca interdisciplinare sulla conservazione della biodiversità, sulla gestione degli ecosistemi terrestri e del paesaggio forestale, naturale, rurale ed urbano e la pianificazione territoriale e le sue implicazioni sulle comunità umane e biologiche.
3. Il Dipartimento svolge le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, e tutte le funzioni rientranti, per legge o per regolamento di Ateneo, nella propria competenza.
4. Il Dipartimento ispira la sua azione al rispetto dei principi di collegialità, sussidiarietà, solidarietà, pari dignità e piena autonomia delle sue componenti scientifico disciplinari e di quelle territoriali in cui si articola.
5. Le funzioni del Dipartimento si svolgono in maniera completa nelle sedi di Pesche e di Termoli dell'Università degli Studi del Molise.

TITOLO II – STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

ART. 2
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
   a) Il Direttore;
   b) Il Consiglio di Dipartimento;
   c) Il Comitato di Coordinamento del Dipartimento;
   d) La Commissione paritetica docenti-studenti;
   e) Le Divisioni di Ricerca, articolate in differenti Unità di Ricerca, che corrispondono alla denominazione di Sezioni di Ricerca prevista dall'art. 29, comma 10 dello Statuto di Ateneo.

ART. 3
Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
   a) rappresenta il Dipartimento;

b) convoca e presiede, regolandone lo svolgimento, il Consiglio e il Comitato di Dipartimento e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
c) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sull'osservanza delle norme legislative e regolamentari;
d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento;
e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dalla normativa, legale e amministrativa, vigente.

2. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Al fine dell'elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia devono ricorrere le condizioni previste nel primo capoverso.
3. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono specificate nel Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un ulteriore mandato, dopo averne espletati due consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.
5. Il Direttore individua fra i professori del Dipartimento due Vice-direttori per le sedi di Pesche e Termoli, che lo aiutino ed eventualmente suppliscano nelle sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e che rimangono in carica per la durata del mandato del Direttore o fino a revoca da parte di quest'ultimo. Il Direttore designa, tra i due Vice-direttori, un Vicario che lo rappresenti in Senato Accademico nei soli casi di impedimento. Le cariche di Vice-direttore, di Presidente di Consiglio di Corso di Studio, di Coordinatore di Divisione di Ricerca e di Coordinatore del Dottorato di ricerca sono incompatibili tra di loro.
6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del Direttore devono essere indette entro sessanta giorni e le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte, intanto, dal Vice-direttore Vicario.
7. Il Direttore è coadiuvato, per le procedure di carattere contabile e finanziario, da un Responsabile amministrativo e, per le procedure connesse alle attività didattiche, da un Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale.
8. Il Direttore può emanare provvedimenti d'urgenza, che saranno portati a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile.

ART. 4
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'Organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività del Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore nei casi previsti dalla normativa, quando ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai docenti, dai ricercatori, dai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura, da due studenti individuati tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corsi di studio afferenti al Dipartimento, da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli assegnisti e specializzandi facenti capo alla struttura.
   La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni; la rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti dura in carica due anni. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Consiglio di Dipartimento:
   a) delibera e approva il Regolamento di Dipartimento;
   b) approva il programma triennale delle attività didattiche e scientifiche;
   c) propone autonomamente, o congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione dei corsi di studio;
   d) richiede l'istituzione di Consigli di corsi di studio o di strutture didattiche;
   e) propone autonomamente, o congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione di Master secondo le modalità definite dal Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Master dell'Università degli Studi del Molise;
   f) approva annualmente il Manifesto degli studi, acquisito il parere dei Consigli dei corsi di studio;
   g) procede all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi e affida gli insegnamenti ai docenti e ai ricercatori a tempo determinato, assicurando la copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
   h) attribuisce i compiti didattici ai docenti e ai ricercatori a tempo determinato, tenendo presente il criterio di equa ripartizione dei carichi didattici, assicurando il coordinamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento;
   i) ratifica il calendario delle lezioni e degli esami, il prospetto riepilogativo del ricevimento studenti e il calendario degli esami approvato dal Consiglio di corso di studio; ratifica inoltre il calendario delle sedute di laurea approvate dal Direttore e la composizione delle Commissioni di esame approvata dal Comitato di coordinamento del Dipartimento.
   j) ha il compito della programmazione e del coordinamento in materia di orientamento agli studi e attività tutoria;
   k) organizza corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali e formative;
   l) formula proposte in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
   m) organizza, su parere favorevole del Senato Accademico, corsi di studio post-laurea e di alta formazione, d'intesa con università e istituzioni di alta cultura nazionali ed estere;
   n) propone agli Organi di governo dell'Ateneo le richieste di personale e di risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche;
   o) formula le proposte di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la

chiamata dei professori di seconda fascia e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei docenti per la chiamata dei ricercatori a tempo determinato;

p) approva contratti e convenzioni con enti pubblici;
q) propone, organizza e gestisce i corsi di dottorato di ricerca;
r) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca;
s) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento di esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente;
t) approva la costituzione delle Divisioni e delle Unità e di Ricerca del Dipartimento;
u) esercita tutte le funzioni che gli saranno demandate in materia di contabilità dal nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo, in fase di redazione;
v) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il Consiglio di Dipartimento può costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi, stabilendone la composizione in numero dispari di membri, le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento e quelle che disciplinano i loro rapporti con gli altri Organi del Dipartimento.

ART. 5
Convocazione e modalità di svolgimento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Direttore convoca il Consiglio per discutere e deliberare sull'ordine del giorno che ha provveduto a redigere, ogni volta che lo ritenga necessario. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Direttore o quando gli venga richiesto motivatamente e per iscritto da più di un terzo dei membri del Consiglio stesso.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da discutere, deve essere comunicato ai membri del Consiglio entro il termine, derogabile soltanto in casi di comprovata urgenza, di cinque giorni dallo svolgimento della riunione mediante affissione sul sito del Dipartimento o invio per posta elettronica, all'indirizzo-mail istituzionale assegnato dall'Ateneo.
3. Il Consiglio di Dipartimento deve essere convocato in via ordinaria almeno sei volte nel corso dell'anno.
4. I membri del Consiglio di Dipartimento non possono intervenire tramite rappresentante.
5. Le adunanze sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere, comunque, inferiore ai due quinti degli aventi diritto.
6. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, vengono assunte seduta stante con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il Consiglio di Dipartimento opera in configurazioni ristrette secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dalla normativa vigente.
8. I consiglieri che intendano intervenire nella discussione devono prenotarsi per alzata di mano; il Direttore dà loro la parola nell'ordine di iscrizione. Nello svolgimento degli interventi i consiglieri sono tenuti ad attenersi all'argomento in esame e hanno diritto, di norma, ad un intervento della durata massima di cinque minuti ed, eccezionalmente, ad un successiva replica o chiarimento, della durata massima di due minuti.

ART. 6
Verbalizzazione e pubblicità

1. Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Responsabile amministrativo del Dipartimento in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici del Dipartimento.
2. Le delibere sono pubbliche e, per la loro consultazione, si applicano le norme in materia di diritto di accesso.

ART. 7
Comitato di Coordinamento del Dipartimento

1. Il Comitato di Coordinamento del Dipartimento (di seguito denominato "Comitato") è costituito dal Direttore, dai due Vice-direttori del Dipartimento, dai Presidenti di Consiglio di corso di studio con sede amministrativa presso il Dipartimento, dai Coordinatori dei dottorati di ricerca e dai Coordinatori delle Divisioni di ricerca del Dipartimento. Il Direttore può invitare a partecipare alle singole sedute del Comitato, riguardo a specifiche tematiche trattate, i delegati di Dipartimento così come individuati nell'art. 15 del presente regolamento ed i Presidenti dei corsi di studio interdipartimentali.
2. La presenza negli organi del Dipartimento prevede che non sia possibile assumere più di una funzione, tra quelle che comportano la partecipazione al Comitato di coordinamento.
3. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo del Dipartimento e il Responsabile delle funzioni didattiche.
4. Il mandato del Comitato è quello di garantire la collegialità delle scelte e delle proposte coadiuvando il Direttore nelle medesime.
5. Il Comitato ha dunque le seguenti funzioni:
   a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle funzioni di quest'ultimo, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente Regolamento;
   b) autorizza le spese ordinarie di gestione del Dipartimento;
   c) delibera in via definitiva sulle materie appositamente delegategli dal Consiglio;
   d) individua i componenti della commissione spazi, della commissione di valutazione dei contratti di insegnamento e delle altre commissioni o gruppi di lavoro che il direttore ritenga opportuno proporre;
   e) su proposta dei docenti titolari degli insegnamenti, delibera sulla composizione delle Commissioni di esame che vengono riviste, nella loro composizione, entro il mese di dicembre di ogni anno.
6. Le adunanze sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere, comunque, inferiore ai due quinti degli aventi diritto.
   Delle adunanze del Comitato viene redatto verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Responsabile amministrativo del Dipartimento in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici del Dipartimento.
7. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, vengono assunte seduta stante con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8
Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione rimane in carica due anni e ha i seguenti compiti:
   a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato;
   b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette;
   c) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio.
2. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione può formulare pareri e proposte alle strutture interessate.
3. Le Commissioni sono composte da una rappresentanza paritetica di quattro docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento, da quattro studenti iscritti ai diversi corsi di studio attivati dal Dipartimento, di cui 2 in rappresentanza dei corsi di laurea triennali e 2 in rappresentanza dei corsi di laurea magistrale, inclusi quelli interdipartimentali, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio nomina il Presidente della Commissione tra i docenti designati.
4. La Commissione, convocata dal Presidente con le modalità indicate dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Delle adunanze della Commissione viene redatto, a cura del Presidente, un verbale che rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento.
5. Per le modalità di funzionamento della Commissione, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo specifico Regolamento di Ateneo in materia.

ART. 9
Responsabile amministrativo

1. Al Responsabile amministrativo del Dipartimento competono, sulla base della normativa vigente e delle direttive del Direttore generale e del Direttore di Dipartimento, ognuno per quanto concerne le rispettive competenze, funzioni di:
   a) collaborazione con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese quelle relative all'organizzazione di corsi, convegni e seminari;
   b) predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e patrimoniale del Dipartimento, nonché di quelli a consuntivo;
   c) coordinamento delle attività amministrativo-contabili;
   d) organizzazione, gestione e verifica dei compiti assegnati al personale amministrativo e al personale tecnico impiegato in attività di interesse generale del Dipartimento, d'intesa con il Direttore;
   e) partecipazione alle sedute del Consiglio e del Comitato del Dipartimento, con le funzioni di cui agli articoli che precedono.
2. Il Responsabile amministrativo è tenuto a dare esecuzione alle direttive dell'Amministrazione centrale per quanto riguarda sia gli aspetti gestionali da adottarsi nell'attività di amministrazione del Dipartimento, sia la trasmissione delle informazioni amministrative e gestionali agli uffici dell'Amministrazione centrale.

ART. 10
Responsabile delle funzioni didattiche

1. Il Responsabile delle funzioni didattiche supporta l'organizzazione delle attività didattiche del Dipartimento, relazionandosi con la Segreteria Studenti e con gli uffici dell'Amministrazione. Cura la tenuta degli atti e dei documenti dei Consigli di corso di studio e assiste, personalmente o mediante suo delegato, il Direttore e i Presidenti dei Consigli di corso di studio nelle loro funzioni.
2. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e del Comitato del Dipartimento.

ART. 11
Divisioni e Unità di ricerca del Dipartimento

1. Le Unità di ricerca di Dipartimento (Laboratori, Centri di ricerca o di studio e di servizio) sono le unità fondamentali della ricerca, coordinano l'attività del personale tecnico, l'uso delle attrezzature e degli spazi loro assegnati.
2. Le Unità di ricerca di Dipartimento non possono contemporaneamente essere costituite o costituirsi come Unità di ricerca di Ateneo.
3. Il Dipartimento si articola al suo interno in un numero massimo di cinque Divisioni, caratterizzate da aspetti culturali e scientifici sinergici. Per l'istituzione di una Divisione è richiesta l'afferenza di un numero minimo di almeno nove docenti.
4. Le Divisioni rappresentano il momento fondamentale del coordinamento delle Unità di ricerca del Dipartimento. La Divisione istruisce le pratiche ed esprime pareri di supporto alle decisioni del Direttore, del Comitato e del Consiglio e sui temi inerenti il programma triennale delle attività scientifiche e il supporto alla didattica. Le Divisioni non hanno autonomia amministrativa né propria dotazione di personale tecnico-amministrativo e dovranno essere funzionali ai rispettivi ambiti di ricerca.
5. Ogni Unità di ricerca è inserita in un'unica Divisione e ogni docente, ricercatore, ricercatore a tempo determinato può afferire ad una sola Unità di ricerca e pertanto ad una sola Divisione. Ogni docente, ricercatore, ricercatore a tempo determinato può aderire invece, per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca, anche a più Unità di ricerca.
6. Tutti i docenti afferenti alla Divisione designano il Coordinatore della Divisione che resta in carica per un numero massimo di tre anni. La designazione del Coordinatore deve avvenire attraverso l'elezione. E' data la possibilità ad ogni Divisione di prevedere autonomamente altre modalità, diverse dall'elezione, per procedere alla designazione del Coordinatore, fatta salva la necessità di garantire la rappresentanza di ogni Unità di ricerca. La Divisione può prevedere autonomamente al suo interno un periodo diverso, ma comunque non superiore ai tre anni, per la durata della carica del Coordinatore. Il Coordinatore della Divisione non può essere confermato nella carica per il periodo successivo. Il Coordinatore della Divisione ha compiti organizzativi delle attività scientifiche e di supporto a quelle didattiche svolte nell'ambito delle Unità di ricerca afferenti alla Divisione.
7. Delle adunanze della Divisione viene redatto, a cura del Coordinatore, un verbale che rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento.

ART. 12
Corsi di studio

1. Per ogni corso di laurea e laurea magistrale è costituito un Consiglio di corso di studio. I compiti dei Consiglio di corso di studio sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo, mentre il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento dei Consigli di corso di studio di Ateneo.
2. Il Consiglio di corso di studio è costituito dai titolari degli insegnamenti che svolgono attività didattica nel corso stesso, nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 15% degli altri componenti.
3. Ogni Consiglio di corso di studio elegge, tra i docenti di ruolo del Dipartimento a cui afferisce il corso di studio, un Presidente. Le modalità di elezione del Presidente, nonché dei rappresentanti degli studenti, sono stabilite nel Regolamento generale di Ateneo. Il Presidente può nominare un Vice-presidente.
4. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
5. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste da apposito regolamento e ha la vigilanza sulle attività del corso di studio. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, il suo mandato dura tre anni e non può essere rinnovato più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un ulteriore mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.
6. Il Consiglio di corso di studio propone al Consiglio di Dipartimento:
   a. l'ordinamento didattico ed il regolamento didattico del corso di studio;
   b. la copertura degli insegnamenti mediante affidamenti interni, affidamenti esterni ed, eventualmente, contratti.
7. Il Consiglio di corso di studio delibera in merito al calendario delle lezioni, al prospetto del ricevimento studenti e al calendario degli esami di sua competenza. Inoltre lo stesso Consiglio provvede a redigere il calendario degli esami per i corsi di studio disattivati affini.
8. Il Consiglio di corso di studio delibera in merito alle richieste avanzate dagli studenti. Lo stesso Consiglio di corso di studio potrà essere chiamato a deliberare, per affinità, anche per le richieste di studenti iscritti a corsi di studio disattivati.
9. Il Consiglio di corso di studio nomina la Commissione Stage e Tirocini che sarà costituita da due docenti e dal Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale o suo delegato.
10. Il Consiglio di corso di studio sottopone all'attenzione del Direttore il calendario delle sedute di laurea che lo approva.

ART. 13
Corsi di studio interdipartimentali

1. Un corso di studio interdipartimentale (ex art. 29 co. 3 dello Statuto di Ateneo) nasce da un progetto culturale interdisciplinare e vede la partecipazione di due o più Dipartimenti.
2. L'Ordinamento didattico del corso di studio interdipartimentale viene deliberato in fase costitutiva da tutti i Dipartimenti partecipanti e quindi dal Senato Accademico. Anche le eventuali successive modifiche, proposte dal Consiglio di corso di studio, vengono deliberate dai Dipartimenti partecipanti e quindi dal Senato.

3. Il Regolamento del corso di studio interdipartimentale viene deliberato in fase costitutiva da tutti i Dipartimenti partecipanti e approvato dal Senato Accademico. Le successive modifiche sono approvate soltanto dal Consiglio del corso di studio qualora siano conformi alle norme legislative e regolamentari nazionali e al presente Regolamento e non alterino la struttura del Regolamento. Sono da considerarsi modifiche che alterino la struttura quelle relative al numero e alla tipologia dei curricula e alla quota didattica di cui al comma 4. Tutte le delibere del corso di studio relative alle modifiche di regolamento sono inviate all'Amministrazione per la verifica di conformità. Le modifiche che alterano la struttura del Regolamento sono approvate dal Senato Accademico su parere conforme dei Dipartimenti.
4. Sono Organi del corso di studio interdipartimentale:
   - il Consiglio di corso di studio interdipartimentale;
   - il Coordinatore di corso di studio interdipartimentale;
   - il Comitato esecutivo di corso di studio interdipartimentale.
5. Per la composizione e le attribuzioni del Consiglio di corso di studio interdipartimentale, nonché per la elezione e le attribuzioni del Coordinatore del consiglio di corso di studio interdipartimentale, valgono le stesse regole stabilite per i Consigli dei corsi di studio.
6. Il Comitato esecutivo è composto da un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti partecipanti al corso, nonché dal Coordinatore del corso stesso, che lo presiede. Dà parere e formula proposte per ciò che concerne l'Ordinamento e il Regolamento didattico del corso di studio interdipartimentale; svolge altresì ogni attività volta a prevenire o a comporre eventuali discordanti orientamenti dei Dipartimenti partecipanti al corso. Il Comitato esecutivo di corso di studio interdipartimentale adotta le proprie deliberazioni, fin dove possibile, per consenso; in mancanza, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Il Consiglio di corso di studio interdipartimentale formula proposte ai Dipartimenti interessati, che deliberano. Per deliberazioni diverse da quelle inerenti l'Ordinamento didattico ed il Regolamento didattico, in caso di contrasto di deliberazioni, si demanda la questione al Comitato esecutivo di corso di studio interdipartimentale, che esperisce ogni tentativo utile al fine di pervenire ad una decisione concordata. Le proposte del Comitato sono quindi sottoposte all'approvazione del Consiglio di corso di studio interdipartimentale e dei Dipartimenti partecipanti al corso stesso.
8. Il Coordinatore del corso di studio interdipartimentale è eletto nella prima riunione del Consiglio di corso di studio, convocata dal professore più anziano in ruolo ed afferente al corso stesso e al Dipartimento sede amministrativa.
9. Per le funzioni del Consiglio di corso di studio interdipartimentale, valgono le stesse regole stabilite per i Consigli dei corsi di studio.
10. Il Coordinatore del Consiglio di corso di studio nomina un Vice-coordinatore afferente ad un Dipartimento partecipanti al corso stesso, diverso da quello al quale lui stesso afferisce.

ART. 14
Procedure per le elezioni degli organi

1. Per tutte le procedure di voto, per le elezioni delle varie componenti previste all'interno del Dipartimento, si rinvia a quanto espressamente previsto dal Regolamento generale di Ateneo.

ART. 15
Nomine Delegati

1. Il Direttore, d'intesa con il Comitato, può delegare talune attività ai docenti del Dipartimento. In particolare potrà individuare:
   a) un docente per la Mobilità internazionale per ogni corso di studio;
   b) due docenti, uno per ogni sede, per le attività di Orientamento;
   c) un docente per le attività connesse ai Viaggi e visite di studio;
   d) due docenti, uno per ogni sede, per le attività connesse alla Disabilità;
   e) un docente per le Attività sportive;
   f) due docenti, uno per ogni sede, per le attività connesse alla Biblioteca;
   g) un docente per gli Stage e tirocini per ogni corso di studio;
   h) un docente per i Centri di Ateneo;
   i) un docente per la trasparenza elettronica e il sito web del Dipartimento.
2. L'incompatibilità delle cariche, così come prevista dall'art. 3 comma 5 del presente Regolamento, non trova applicazione nel caso delle suddette attività delegate.

TITOLO III – ATTIVITÀ

ART. 16
Ricerca scientifica

1. Il Dipartimento garantisce, a tutti i docenti e i ricercatori afferenti, l'esercizio effettivo della libertà di ricerca nell'ambito dei settori disciplinari presenti in Dipartimento, operando secondo criteri che valorizzino soprattutto l'internazionalizzazione ed il merito.
2. Il Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può accogliere soggetti in qualità di "ospiti temporanei" per fini di ricerca, su richiesta diretta di un afferente o sulla base di accordi internazionali.
3. I Coordinatori delle Divisioni di ricerca coadiuvano il Direttore nella custodia e nella manutenzione delle attrezzature, nell'aggiornamento dell'inventario e nell'applicazione delle norme di sicurezza.

ART. 17
Collaborazione con le strutture didattiche e relazioni interdipartimentali

1. Il Dipartimento concorre, per quanto di competenza e con l'ausilio del Responsabile delle funzioni didattiche, in collaborazione con le Strutture didattiche di Ateneo indicate dallo Statuto, all'attività didattica degli insegnamenti tenuti dagli afferenti al Dipartimento medesimo.

ART. 18
Prestazioni di ricerca in favore di terzi

1. Il Dipartimento, nei limiti di quanto consentito dallo Statuto di Ateneo e dalla legge, può effettuare attività di ricerca e di consulenza a carattere scientifico su specifiche tematiche di propria competenza, a favore di istituzioni pubbliche e di enti privati, compatibilmente con le

proprie funzioni istituzionali, previa stipula di apposite convenzioni, approvate dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

ART. 19
Attività di ricerca in cooperazione

1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'adesione a Centri di Ateneo o Interdipartimentali di ricerca.
2. La gestione amministrativa e contabile dei Centri di cui al comma precedente viene decisa in comune accordo con gli altri Centri di Ateneo o Interdipartimentali aderenti.

ART. 20
Risultati della ricerca e pubblicazioni

1. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e/o estere.
2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Dipartimento promuove e favorisce la pubblicazione e/o la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti o dagli stessi coordinate o dirette.
3. Il Dipartimento procede periodicamente, impiegando adeguate procedure, all'autovalutazione delle proprie Unità.

ART. 21
Relazioni con altre Università e con Enti di Ricerca. Internazionalizzazione

1. Il Dipartimento, coerentemente con i propri obiettivi formativi e scientifici, instaura rapporti di collaborazione, anche volti allo svolgimento di stage e tirocini di studenti e laureati, con istituzioni pubbliche, ordini professionali, imprese e organizzazioni imprenditoriali, nonché con Università ed enti di ricerca anche attraverso la partecipazione a strutture consortili o a rapporti di cooperazione con Fondazioni e Enti, laddove coerenti e funzionali rispetto ai propri obiettivi istituzionali e sulla base di criteri di trasparenza.
2. Il Dipartimento intraprende tutte le iniziative volte a rafforzare le relazioni internazionali, nel campo della ricerca e della didattica, con particolare riguardo ai programmi europei in vigore nel settore della didattica e della ricerca.
3. In linea con gli indirizzi dell'Ateneo, il Dipartimento sostiene, per quanto di propria competenza, tutte le iniziative nel campo nella formazione e della ricerca che si inquadrano in eventuali rapporti federativi costituiti con altri Atenei secondo la normativa e gli indirizzi delle diverse Sedi.

TITOLO IV – NORME FINALI

ART. 22
Approvazione del Regolamento e sue modifiche

1. L'approvazione del presente Regolamento e le sue modifiche sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.

ART. 23
Disposizione di chiusura

1. Le Divisioni saranno costituite entro il primo Consiglio di Dipartimento utile successivo all'approvazione del presente Regolamento. E' prevista una revisione entro fine 2013.
2. È data la possibilità, in deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 2 del presente Regolamento, anche alle Unità di ricerca di Ateneo di aderire in forma transitoria, comunque non oltre la fine del 2013, a una Divisione del Dipartimento. Per la durata del periodo transitorio è stabilita l'incompatibilità del ruolo di Responsabile di Unità di ricerca di Ateneo con la carica di Coordinatore della Divisione.
3. Fino al completamento della revisione dei corsi di dottorato esistenti al momento della costituzione, è fatta salva la compatibilità della funzione di Coordinatore del Collegio con le altre cariche, in deroga temporanea all'art. 3 comma 5 e comunque non oltre la costituzione dei collegi del nuovo ciclo.
4. Il presente Regolamento potrà essere sottoposto a verifica ed aggiornamento allo scopo di correggere eventuali criticità riscontrate nel primo periodo di avvio, e di aggiornarlo alle modifiche, in particolare in materia di gestione contabile, che dovessero intervenire.
5. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, allo Statuto ed ai regolamenti dell'Università degli Studi del Molise.

Emanato con D.R. n. 1181 del 19 dicembre 2012